

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 12/04/2022

Esame del ricorso n. 1659576/2021 del 19/11/2021

proposto da

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.



COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 12/04/2022

FATTO

La ricorrente deduce:

- di essere contitolare di un buono fruttifero a termine, appartenente alla serie "AF", sottoscritto in data 24.5.1997;
- che, a seguito della richiesta di riscossione, l'intermediario emittente negava il rimborso per effetto dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione;
- di avere, in data 27.10.2021, presentato formale reclamo chiedendo il rimborso del buono, senza ricevere riscontro.

Su queste premesse, la ricorrente chiede "il rimborso del buono con la fruttificazione a tergo prevista".

L'intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente, eccependo:

- che il buono fruttifero risulta regolarmente appartenere alla serie a termine "AF", collocata nel periodo compreso fra il 29.10.1996 e il 23.6.1997, per la quale era prevista la scadenza dopo 14 anni dalla sua emissione, decorsi i quali i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano dopo il successivo decennio;
- che, quanto al termine prescrizionale previsto, originariamente quinquennale, il d.m. Tesoro del 19.12.2000, introduttivo di una nuova disciplina in materia di buoni fruttiferi,



prevede, all'art. 8 co. 1, che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, laddove emessi e non prescritti alla data di entrata in vigore del richiamato decreto ministeriale;

- che, ciò considerato, avendo la durata massima di 14 anni, il buono oggetto del ricorso sottoscritto in data 24.5.1997 risulta scaduto il 24.5.2011 e da quella data è iniziato a decorrere il termine di prescrizione decennale;
- che il rimborso del buono è stato richiesto successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale, ultimatosi il 25.5.2021, e pertanto la liquidazione del titolo è stata negata nel pieno rispetto della legge.

DIRITTO

Il buono fruttifero oggetto del ricorso risulta essere stato emesso in data 24.5.1997 per l'importo di 5.000.000 lire.

Dall'esame del titolo emerge che: a) il buono è stato emesso a favore della ricorrente e di altro nominativo con clausola "pari facoltà di rimborso"; b) sul retro del titolo è stampata e riportata la dicitura "a termine"; c) sul retro del buono è riportata la dicitura "AF"; d) sul retro del buono risulta poi stampigliata la seguente dicitura: "Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità".

In tema di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi della serie "AF" occorre rammentare che l'art. 2 del d.m. Tesoro del 28.10.1996 dispone che tali buoni possano essere liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza della durata di 9 anni e 6 mesi oppure a 14 anni dall'emissione.

In base all'art. 8 del d.m. Tesoro del 19.12.2000, poi, "i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi ... si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi". L'art. 3 del d.m. Economia e Finanze del 5.12.2003 ("Attuazione del decreto legge n. 269 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni") ha equiparato la disciplina dei buoni a quella dei titoli di Stato e, a quest'ultimo riguardo, il d.p.r. n. 398/2003 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico") ha stabilito, all'art. 23, che "per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile".

Sulla base di questo dato normativo, l'intermediario eccepisce che la scadenza nei buoni a termine sia la data puntuale, sul presupposto che l'art. 176 del codice postale che fa espresso riferimento "alla fine dell'anno solare" sia applicabile solo ai buoni fruttiferi ordinari, i quali, a mente del successivo comma 2, cessano di essere fruttiferi al 1° gennaio successivo alla scadenza.

In merito alla questione del *dies a quo*, è noto che il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 8056/2019, si è espresso in relazione a buoni emessi sulla base del d.m. del 29.3.2001, decreto che fissava, come il precedente d.m. del 19.12.2000 per le serie "AA1" e "AA3", la scadenza entro la quale i buoni possono essere liquidati per capitale e interessi rispettivamente "al termine del sesto anno per i buoni della serie AA1 e del settimo anno successivo a quello di emissione per i buoni della serie AA3".



In forza di un'interpretazione letterale del dato regolamentare, in un contesto normativo non perfettamente trasparente, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto, rafforzando la tutela dei diritti dei risparmiatori, che il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla scadenza dell'anno solare, quindi dal 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di emissione.

Secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi ABF in relazione ai buoni appartenenti alle serie "AA1" e "AA3", il principio espresso dal Collegio di Coordinamento può essere esteso ai buoni delle serie "AD", "AE" e "CC", in quanto prevalgono le condizioni riportate sul titolo, senza tenere conto di quanto previsto dall'art. 8 del d.m. del 19.12.2000; il dies a quo per la prescrizione è pertanto rappresentato: a) dall'ultimo giorno (31 dicembre) dell'undicesimo anno solare dopo la data di sottoscrizione per i buoni della serie "AD"; b) dall'ultimo giorno (31 dicembre) del dodicesimo anno solare dopo la data di sottoscrizione per i buoni della serie "AE"; c) dall'ultimo giorno (31 dicembre) del decimo anno solare dopo la data di sottoscrizione per i buoni della serie "CC".

Questo Collegio ritiene che analogo orientamento può essere estero alla serie "AF", osservando che, nel caso di specie, sul retro del buono risulta stampigliata la seguente dicitura: "Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità".

In applicazione di tale orientamento, il buono oggetto del ricorso, emesso in data 24.5.1997, risulta scaduto il 31.12.2011, con la conseguenza che il termine di prescrizione si sarebbe compiuto il 31.12.2021.

È tuttavia agli atti il reclamo interruttivo del termine di prescrizione, presentato dalla ricorrente il 27.10.2021.

In forza di quanto sopra, deve essere pertanto accertato e affermato il diritto della ricorrente a ottenere dall'intermediario il rimborso del buono in esame.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI